

### RIMBORSO CARENZA MALATTIA

Con accordo 5 febbraio 2009 le parti sociali hanno istituito una prestazione denominata Carenza Malattia a copertura dei primi tre giorni di malattia.

In particolare a decorrere dal 1° aprile 2009, in caso di malattie di durata fino a 3 giorni, viene riconosciuto al personale operaio non in prova e iscritto nei ruoli della Cassa Edile di Alessandria, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse, quindi, le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono di seguito definite:

- a) Il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1° aprile 2009, purché debitamente certificati, mentre non si applica a quelli già in corso al 31 marzo 2009;
- b) L'indennità, erogata dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
- c) Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi di malattia nel corso dell'anno solare;
- d) Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile sulla base di apposita domanda presentata dall'impresa stessa mediante i moduli
  - 3G\_01
  - 3G\_02

che l'impresa dovrà compilare e inviare via e-mail all'indirizzo [rimborso.malattie@cassaedilealessandria.it](mailto:rimborso.malattie@cassaedilealessandria.it)

- e) In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale, come tale riconosciuta dall'Inps, che comporti una durata complessiva della stessa superiore a tre giorni, per il periodo di carenza verranno applicate le disposizioni previste dal vigente CCNL di categoria.

La richiesta di rimborso non deve essere indicata sul MUT.

A corredo della domanda devono essere inviati copia del certificato medico e copia del cedolino paga del lavoratore da cui risulti l'avvenuto pagamento.

All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa beneficiaria deve risultare in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile.